

Avv. RIBAUDO GIUSEPPE
giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it
Avv. CARITÀ FRANCESCO
francescocarita86@avvocatiagrigento.it



Via Filippo Sassetti 32, 20124 Milano (MI)
Via Alberico II 35, 00193 Roma (RM)
Via Mariano Stabile 241, 90141 Palermo (PA)
Tel. (+39) 091 2511213
www.studiolegaleribaudo.com
studiolegaleribaudo@libero.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(RICORSO PRINCIPALE N. 4747/2021 R.G.)

Del Sig. **Imboccari Vincenzo** nato il 07/08/1975 a Palermo, c.f. MBCVCN75M07G273P e residente in Bagheria Via Maggiore Toselli, 6 rappresentato e difeso, in forza di procura in calce, dall'avv. Giuseppe Ribaudo, C.F. RBD GPP 68P01 G273N, e dall'Avv. Francesco Carità C.F. CRT FNC 86B01 A0890, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 091.8434400 e/o indirizzi pec Giuseppe.ribaudo@cert.avvocatitermini.it, francescocarita86@avvocatiagrigento.it, ed elettivamente domiciliati per tutti gli effetti di legge, presso la segreteria del Tar Lazio, in Roma;

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione**, in persona del

Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi, 12 00186 Roma;

- **Ufficio Scolastico Regionale Per La Sicilia**, in persona del dirigente pro tempore, con sede in Palermo, Via G. Fattori, 60, C.F. C.F. 80018500829, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi, 12 00186 Roma;

- **Ufficio Scolastico Regionale I - Ambito Territoriale Di Palermo**, in persona del dirigente pro tempore, rappresentato e difeso, ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato, in Roma Via dei Portoghesi, 12 00186 Roma;

- **I.S. Luigi Capuana di Palermo**, Via Narbone 55, 90138 Palermo, c.f. 80012800829, in persona del dirigente pro tempore,

NEI CONFRONTI

Cimino Marianna, CMNMNN75T66G273I, nata il 26.12.1975 a Palermo ed ivi residente alla Via Tommaso Natale n. 120/A, 90147

per l'annullamento

- del decreto adottato del dirigente scolastico dell'I.S. Luigi Capuana di Palermo riguardante le graduatorie definitive di istituto di III Fascia

personale ATA valide per il triennio 2021- 2023
pubblicato il 20.08.2021 e delle relative
graduatorie;

- delle graduatorie definitive di istituto di III
Fascia personale ATA valide per il triennio 2021-
2023 pubblicato il 20.08.2021, per la provincia di
Palermo;

- della scheda di valutazione titoli valida per le
graduatorie definitive di istituto di III Fascia
personale ATA valide per il triennio 2021- 2023
pubblicato il 20.08.2021, per la provincia di
Palermo;

- del decreto adottato del dirigente scolastico
dell'I.S. Luigi Capuana di Palermo n. 760 del
26.07.2021, che ha respinto il reclamo proposto dal
ricorrente avverso l'attribuzione del punteggio
delle graduatorie provvisorie di istituto di III
Fascia personale ATA valide per il triennio 2021-
2023 pubblicato il 20.08.2021;

- del decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021,
registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo
2021, n. 480, con cui è indetta la procedura di
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia del personale ATA per il

triennio scolastico 2021-23, pubblicato in data 19.03.2021, anche nella sola parte in cui nella il riconoscimento di punteggio per il servizio prestato presso i centri di formazione professionale

- delle tabelle A/1 e A/6 di valutazione dei titoli per le graduatorie provinciali di III fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, allegate al decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021 (recante la disciplina delle graduatorie Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo e collaboratore scolastico), nella parte in cui non si prevede al punto B. 7.1 e 7.2 per il servizio prestato presso i centri di formazione professionale l'attribuzione di 0,50 punti per ciascun mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico o comunque il medesimo punteggio ridotto della metà, o comunque nella parte in cui non si prevede al punto B. 9 per il servizio prestato presso i centri di formazione professionale l'attribuzione di 0,05 punti per

ciascun mese o frazione di 15 giorni, sino ad un massimo di 0,60 punti per ogni anno;

-Di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale;

e per il riconoscimento

del diritto del ricorrente al riconoscimento, nella graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, per il triennio scolastico 2021-23, per il servizio di insegnamento presso i centri di formazione professionale dell'attribuzione di 0,50 punti per ciascun mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico, o comunque del medesimo punteggio ridotto della metà.

FATTO

- Il ricorrente, a seguito del Decreto ministeriale n. 50 del 03.03.2021 oggi impugnato, ha presentato domanda ha presentato domanda nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-23.

Lo stesso, oltre ad aver maturato anni di servizio presso le scuole statali e paritarie, ha svolto la medesima attività per diversi anni scolastici

presso centri di formazione professionale svolgenti corsi per adulti ex lege 845/1978 (v. domanda e allegati attestati di servizio).

La maggior parte dei quali, successivamente all'entrata in vigore della legge 133/2008 (art 26, comma 4 bis, *"l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo iii del decreto legislativo 17 ottobre 2005"*), in un ente accreditato per lo svolgimento dell'obbligo di istruzione.

Nello specifico, ha svolto la propria attività lavorativa presso Associazione IAL Ist. Add.to lavoratori - Palermo:

- n. 42 giorni dal 21/07/2005 al 31/08/2005;
- n. 365 giorni dal 01/09/2005 al 31/08/2006;
- n. 365 giorni dal 01/09/2006 al 31/08/2007;
- n. 365 giorni dal 01/09/2007 al 31/08/2008;
- n. 365 giorni dal 01/09/2008 al 31/08/2009;
- n. 365 giorni dal 01/09/2009 al 31/08/2010;
- n. 365 giorni dal 01/09/2010 al 31/08/2011;
- n. 365 giorni dal 01/09/2011 al 31/08/2012;
- n. 365 giorni dal 01/09/2012 al 31/08/2013;
- n. 365 giorni dal 01/09/2013 al 31/08/2014;

- n. 42 giorni dal 01/09/2014 al 12/10/2014;
- n. 47 giorni dal 16.07.2015 al 31/08/2015;
- n. 122 giorni dal 01/09/2015 al 31/12/2015

A ben vedere, dalla lettura del decreto, ed in particolare delle allegate tabelle di valutazione A/1 alla sezione B), si evince che:

- per il servizio prestato nelle scuole statali viene riconosciuto un punteggio di 0.50 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico,
- per il medesimo servizio prestato presso le scuole dell'infanzia non statali autorizzate, le scuole paritarie sussidiate o sussidiarie le scuole legalmente riconosciute o convenzionate, viene attribuito un punteggio di 0.25 per ogni mese o frazione di 16 giorni, sino ad un massimo di 3 punti per ogni anno scolastico.

Tuttavia, analogo riconoscimento non viene attribuito per il medesimo servizio prestato presso i centri di formazione professionale.

Di contro, in altre situazioni che invece hanno riguardato i docenti, la tabella A/1 allegata all'ordinanza del 2017 per le graduatorie di II fascia, al punto D) (Titoli di servizio) si

riconosceva per lo specifico insegnamento in:
"scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie
o intuizioni convittuali statali o **centri di
formazione professionale**: per ogni anno 12 punti".

Analoga disposizione non è invece prevista
nell'impugnato decreto.

Talché, il ricorrente, nonostante la lunga attività
lavorativa presso i centri di formazione
professionale, ha ottenuto un punteggio di gran
lunga inferiore rispetto agli anni di servizio
effettivamente prestati.

Pertanto, il Sig. Imboccari ha proposto ricorso
innanzi questo Tar, iscritto al nrg 4747/2021,
impugnando i decreti ministeriali, al fine di far
dichiarare l'illegittimità degli atti adottati dal
Ministero e ottenere il riconoscimento del
punteggio per l'attività prestata presso i centri
di formazione professionale.

All'esito della Camera di Consiglio, con ordinanza
n. 3022/2021 del 26.05.2021, questo Tar ha ritenuto
che in quella fase non sussistesse "il *periculum
posto che le graduatorie ancora non sono state
pubblicate e solo con queste si attua la lesione
lamentata*".

Successivamente, in data 12.07.2021 sono state pubblicate le graduatorie provvisorie, ove al ricorrente non è stato attribuito il punteggio per gli anni di servizi presso la formazione professionale. Talche, con pec del 15.07.2021, quest'ultimo ha proposto reclamo che, in data 26.07.2021 con decreto n. 760, è stato respinto.

Talchè, in data 20.08.2021 venivano pubblicate le graduatorie per il personale ATA, 3 fascia, ove, in adempimento agli atti impugnati con il ricorso principale, l'amministrazione resistente non ha riconosciuto il punteggio per gli anni di servizio effettivamente svolti.

Peraltro, ogni istituto scolastico ha valutato autonomamente la domanda proposta in via amministrativa con la conseguenza che taluni, anche in deroga al decreto ministeriale ministeriale, hanno correttamente riconosciuto il punteggio per l'attività lavorativa svolta nei centri di formazione professionale, mentre altre, come quella capofila del ricorrente, lo hanno negato.

Pertanto, stante che v'è una palese disparità di trattamento, nonché che la procedura di attribuzione del punteggio e formazione della

graduatoria è illegittima ed arbitraria, e considerate che tale graduatorie sono affette da illegittimità derivata, è necessario proporre il presente ricorso per motivi aggiunti, per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 35, 51 E 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 470, PRIMO COMMA, DEL D.LGS. N. 297 DEL 1994, VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI E MERITOCRATICO

Anche le graduatorie impugnate con i presenti motivi aggiunti sono viziate di illegittimità derivata e vanno annullate, essendo state formate in applicazione del decreto ministeriale impugnato con il ricorso principale, che manifesta evidenti profili di illegittimità.

Ed infatti, in adempimento al decreto ministeriale ed alle tabelle di valutazione, al ricorrente non è

stato attribuito alcun punteggio nelle graduatorie di istituto per il servizio prestato presso i centri di formazione, in palese violazione delle disposizioni di legge citate in epigrafe.

A) Ed infatti, come evidenziato in punto di fatto, il ricorrente ha svolto parte del servizio di personale amministrativo presso centri di formazione accreditati dalla Regione Siciliana allo svolgimento di corsi professionalizzanti per adulti. Ebbene lo svolgimento dell'attività di servizio presso istituti paritari trova piena giustificazione nella normativa vigente che a partire dal 2003 ha unificato il sistema dell'istruzione della formazione professionale.

Ed infatti, l'obbligo di istruzione sancito all'art. 34 della Costituzione, e fissato per legge a 16 anni, e l'obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144/1999 (art. 68), sono stati unificati con la Legge n. 53/2003 e con i successivi decreti attuativi, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18° anno di età.

Il nuovo obbligo di istruzione che si completa con

l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, può essere assolto:

- nel sistema scolastico di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali) finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore che consente l'accesso all'istruzione superiore;
- nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D.lgs. 226/2005, di durata triennale o quadriennale.

L'istruzione e formazione professionale si articola in percorsi di durata triennale finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF 3) o di durata quadriennale (livello EQF 4) finalizzati al conseguimento di un diploma professionale. Successivamente al conseguimento del diploma professionale è infine possibile frequentare un anno integrativo finalizzato al conseguimento della maturità professionale, anche ai fini dell'accesso all'istruzione superiore.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate

dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a criteri generali che a livello nazionale ne stabiliscono gli standard minimi di qualità, come quelli in cui hanno prestato servizio i ricorrenti. Dunque, il sistema complessivo dell'istruzione e formazione professionale fa riferimento alla definizione condivisa a livello nazionale, in un apposito Repertorio, di figure professionali sia per i percorsi di durata triennale che quadriennale a standard minimi formativi, a modelli di attestato di qualifica e diploma professionali e di attestazione intermedia, ad aree professionali. Ed infatti, ogni anno il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali trasferisce alle Regioni e alle Province autonome le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale. Le azioni formative realizzate nell'ambito di tali percorsi sono oggetto di un rapporto annuale di monitoraggio a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di ISFOL. Del resto, l'Unione europea considera una priorità per il suo sviluppo il miglioramento qualitativo e il rafforzamento dei sistemi di istruzione e

formazione professionale degli Stati membri.

Questa priorità è stata ribadita anche dal Comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, che ha indicato la necessità di una maggiore cooperazione europea in materia di *Vocational Education and Training* (VET), individuando anche gli impegni che gli Stati membri devono assumere e le azioni da compiere.

Anche il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, pubblicato sulla G.U. del 5 maggio u.s. ha recepito queste indicazioni. Esso contiene le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nel secondo ciclo.

Per effetto del decreto legislativo n. 76/05, l'attuale sistema di istruzione è riorganizzato, dall'anno scolastico 2005/2006, nel sistema educativo di istruzione e formazione, che comprende le istituzioni scolastiche e **le istituzioni formative.**

Con l'emanazione del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sul secondo ciclo, pubblicato sulla G.U. del 4 novembre 2005, Supplemento ordinario n. 175/L, nel capo terzo sono definiti i livelli essenziali di prestazione che le Regioni devono

assicurare nell'esercizio della loro competenza legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e nell'organizzazione del relativo servizio.

Talché è di tutta evidenza che il sistema dell'istruzione e della formazione professionale rappresentano un *unicum* inscindibile complessivamente organizzato aventi pari dignità e riconoscimento giuridico.

A ben vedere, infatti, La legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), ha introdotto un sistema di istruzione e formazione articolato «*nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale*» (articolo 2, comma 1, lettera d)). **I due sistemi che compongono il secondo ciclo di istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono distinti, ma funzionalmente**

integrati, dal momento che: a) entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; b) è possibile transitare dall'uno all'altro; c) da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali (**articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87**), in regime di sussidiarietà, come previsto dalla programmazione regionale, ai sensi dell'intesa in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010 con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi.

Invero non si comprende come sia possibile che al personale che abbia espletato servizio presso un ente di formazione professionale accreditato dalla

Regione Siciliana allo svolgimento di corsi professionali per adulti ex lege 845/1978 non venga riconosciuto alcun punteggio, ai fini della graduatoria atteso che anche quest'ultimi svolgono un servizio che rilascia una qualifica riconosciuta su tutto il territorio nazionale ed europeo.

Appare, quindi, irrazionale e contraddittoria la condotta che non attribuisce il punteggio al servizio prestato presso i centri di formazione, nonostante la legislazione le parifichi alle istituzioni statali.

Del resto in diverse altre occasioni il Ministero ha parificato l'attività di servizio presso le scuole statali a quello presso le paritarie o i centri di formazione. Si pensi al DM 58/2013 (di attuazione del DM 249/2010) che al fine di consentire l'abilitazione al personale non di ruolo ha precisato sono in possesso dei requisiti previsti al comma 1, coloro *"abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie **ovvero nei centri di formazione professionale'*** (art. 15 comma 1 ter DM 249/2010, come modificato

dal DM 81/2013).

Ebbene, se il MIR ha dato valore legale a tale servizio in altre occasioni, lo stesso valore legale deve essere riconosciuto a parte ricorrente ai fini del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.

Che senso ha riconoscere e poi negare il valore legale del servizio presso i centri di formazione?
Tale condotta è illogica ed irrazionale.

Del resto, i ricorrenti hanno lavorato nelle medesime condizioni lavorative dei colleghi statali, hanno contribuito alla spesa pubblica per mezzo i centri di formazione sostituiti di imposta, al pari dei colleghi statali, sviluppando esperienze e professionalità pari a quelle maturate dai colleghi che hanno prestato servizio presso istituti pubblici.

Da ciò discende un evidente corollario: se i centri di formazione costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, stessa posizione deve essere

riconosciuta al personale che presta servizio presso tali istituzioni scolastiche.

Talché la disattenzione, o comunque la scelta del MIUR di non considerare il servizio presso i centri di formazione, è palesemente illegittima poichè lesive dei diritti del personale alla corretta valutazione dei requisiti personali posti alla base della domanda di inserimento in graduatoria, nonché in palese violazione con l'art. 3 e con l'art. 97 Cost., nonché con la legge 53/2003.

Dunque, vi è una palese disparità di trattamento rispetto ai colleghi che hanno lavorato negli istituti statali e paritari, in palese violazione principi generali dell'Ordinamento che con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della P.A. (art. 3 e 97 Cost.).

Ne discende che il servizio prestato nei centri di formazione deve essere equiparato a tutti gli effetti - anche ai fini della graduatoria GPS - a quello prestato presso scuole statali - così come è avvenuto in sede di valutazione dei titoli, come sopra evidenziato.

Del resto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che **"la parificazione dei servizi**

costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Cons. di Stato sent. n. 1102/2002).

A ben vedere dunque "L'attività di formazione costituisce un pubblico servizio" (Cass. Civ., Sez. Un., n. 25118/2008), che merita di essere considerata alla stregua delle attività istruttive dei servizi statali.

Pertanto, considerato che il ricorrente ha svolto diversi anni di servizio presso enti di formazione autorizzati allo stesso andrebbero riconosciuti n. 6 punti per ogni anno di servizio, cos' come i colleghi delle scuole statali, o quantomeno almeno 3 punti ogni anno come i colleghi che hanno lavorato nelle scuole paritarie.

Di contro il decreto impugnato, né la tabella di valutazione A1, non menziona il servizio prestato presso i centri di formazione alla stregua e non gli attribuisce esplicitamente.

Talché, il decreto impugnato e i relativi allegati sono illegittimi, nella parte in cui non attribuiscono 0.50 punti per ciascun mese o

frazione di 16 giorni sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico per il servizio prestato presso i centri di formazione, o quantomeno nella parte in cui non riconoscono analogo punteggio dimezzato.

Analogamente illegittime risultano le graduatorie impugnate, che non hanno valutato e riconosciuto il punteggio per il servizio prestato presso i centri di formazione.

Alla luce di quanto dedotto, il ricorso è meritevole di accoglimento.

B) Ad ogni modo, nella denegata e non temuta ipotesi in cui le considerazioni sopra esposte non dovessero trovare accoglimento, giova rappresentare che i provvedimenti impugnati sono comunque illegittimi, per illegittimità derivata, nella parte in cui non hanno riconosciuto al servizio prestato presso i centri di formazione professionale il punteggio di 0,05 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni, sino ad un massimo di 0,60 punti per ogni anno così come invece previsto dalla tabella di valutazione impugnata alla lett. B) pt 9), per il servizio prestato alle dirette dipendenze Servizio prestato

alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.

Ed infatti, ove non si volesse parificare, l'attività di servizio presso i centri di formazione a quella svolta presso le scuole statali o comunque a quella svolta presso le scuole paritarie, non si ci può esimere dal qualificare il servizio presso i centri di formazione convenzionati alla stregua dei servizi svolti presso le amministrazioni statali, enti locali, e nei patronati scolastici, per i quali viene assegnato un punteggio massimo di 0,60 per ogni anno di servizio.

Difatti, come sopra esposto, è innegabile che gli enti di formazione esercitano in regime di convenzione con la Regione e sono inseriti a pieno titolo all'interno del sistema regionale di istruzione e formazione professionale.

Le strutture formative che possono realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale a finanziamento pubblico sono solo quelle accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome.

È il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a traferire alle Regioni e alle Province autonome

le risorse finanziarie per i percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale.

Dunque, si tratta di enti che operano solo dopo accreditamento Regionale, secondo le direttive impartite dall'amministrazione statale, e con fondi pubblici.

Talché, non si comprende per quale ragione va riconosciuto il punteggio per il servizio prestato presso il patronato scolastico, mentre nulla viene attribuito per il servizio prestato presso tali enti pararegionali.

È di tutta evidenza che la scelta è illogica e realizza un'ingiusta discriminazione verso i soggetti che hanno prestato la propria attività presso enti, che nei fatti sono inseriti all'interno del sistema regionale.

Difatti, il relativo servizio deve essere necessariamente imputato alla Regione, della quale sono organismi dipendenti e strumentali, preordinati ad erogare il servizio di competenza proprio regionale.

Del resto, se il servizio viene svolto presso un ente strumentale della Regione Siciliana, come il

CIAPI, viene riconosciuto un punteggio di 0,05 per ogni mese fino a un massimo di 0,60 per anno. Di contro, se identico servizio lavorativo viene svolto presso altro ente accreditato con il sistema regionale, ma non direttamente partecipato dalla Regione, non viene riconosciuto alcun punteggio.

È dunque di palmare evidenza che si crea una palese disparità di trattamento tra soggetti che hanno svolto gli stessi servizi, tutti sostanzialmente in favore del sistema formativo regionale.

Talchè, in subordine gli atti impugnati sono illegittimi quantomeno nella parte in cui non riconoscono il punteggio di 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno ai soggetti che hanno svolto il servizio presso i centri di formazione professionale.

Peraltro, giova rammentare che alcuni dirigenti scolastici hanno valutato l'attività lavorativa espletata presso enti di formazione diversamente da quanto fatto dall'I.C. Luigi Capuana di Palermo, scuola capofila ove il ricorrente ha fatto domanda. Difatti, la domanda per l'inserimento nella terza fascia dei collaboratori scolastici va presentata

presso la scuola capofila.

Pertanto, è compito dei dirigenti scolastici valutare i titoli servizio allegati e il riconoscimento del relativo punteggio.

A ben vedere, come dimostrano i decreti (vedi all.), determinati presidi hanno riconosciuto il servizio prestato presso enti di formazione.

Tale condotta, sebbene legittima per quanto detto sopra, crea un' evidente disparità di trattamento nella misura in cui nulla viene riconosciuto al sig. Imboccari per la propria attività lavorativa espletata mentre ad altri concorrenti che hanno svolto le funzioni di collaboratore scolastico presso enti di formazione, vengono riconosciuti i punti relativi a tale attività.

Pertanto, considerato che la condotta sopra descritta viola senza dubbio l'art. 3 della Costituzione, oltre alle più elementari norme che disciplinano le procedure concorsuali, è di tutta evidenza che al ricorrente va riconosciuto il corretto punteggio maturato in virtù della propria attività lavorativa espletata presso i centri di formazione, annullando i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi ed erronei.

ISTANZA SOSPENSIVA

I provvedimenti impugnati sono illegittimi ed andranno annullati per tutti i motivi indicati in ricorso, ai quali ci si riporta integralmente ai fini della sussistenza del *fumus boni iuris*.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, giova rilevare che la durata del processo può comportare, così come ritenuto in numerose pronunce dei tribunali amministrativi, un pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e professionale.

Ed infatti, la condotta illegittima dell'amministrazione resistente, colloca il ricorrente in una posizione tale da non essere chiamato di non essere chiamato in nessuna delle scuole inserite.

Pertanto, considerato che col corretto riconoscimento del punteggio per le motivazioni esposte in narrativa, il ricorrente si posizionerebbe in posizione utile per essere convocato dalle scuole e quindi poter lavorare, è palese la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed

irreparabili danni conseguenti alle assegnazioni delle sedi al personale che illegittimamente hanno ottenuto un maggior punteggio del ricorrente.

Del resto che, in questa fase, sussiste il periculum in mora è stato già precisato da questo Tar, che con l'ordinanza cautelare a seguito della proposizione del ricorso principale, ha affermato che in quella fase non sussisteva "*periculum posto che le graduatorie ancora non sono state pubblicate e solo con queste si attua la lesione lamentata*". Tlché essendo state pubblicate la graduatoria, non vi è dubbio alcuno che la lesione lamentate sia stata attuate e comporta immediate conseguenze negative per il ricorrente.

Per i motivi e le ragioni esposte sopra

VOGLIA L'ECC.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

In via cautelare, in accoglimento della presente istanza, sospendere i provvedimenti impugnati, o comunque adottare altra misura cautelare ritenuta idonea a garantire la posizione del ricorrente, ivi compreso l'attribuzione con riserva del punteggio richiesto dal ricorrente per il servizio prestato

presso i centri di formazione professionale, pari 0.50 punti per ciascun mese o frazione di 15 giorni sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico, o comunque ridotto della metà, o comunque in ulteriore subordine pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno.

Nel merito, accogliere il presente ricorso, e per l'effetto annullare gli atti impugnati, anche nella sola parte d'interesse del ricorrente e cioè limitatamente alla parte in cui non si attribuisce per il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, 0.50 punti per ciascun mese o frazione di 16 giorni sino ad un massimo di 6 punti per ogni anno scolastico, o comunque ridotto della metà, o comunque in ulteriore subordine pari a 0,05 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni fino a un massimo di 0,60 per anno.

Palermo, 07.09.2021

Avv. Ribaudò Giuseppe

ribaudò
giusepp
e

Firmato digitalmente da
ribaudò giuseppe
Data: 2021.09.13
18:16:11 +02'00'

Avv. Francesco Carità

CRTFNC86B01A0890/
7430010011452376.0
0MJXXoOC0INOUCnj
P7dYXaAJM=

Firmato digitalmente da
CRTFNC86B01A0890/7430010011
452376.00MJXXoOC0INOUCnj
dYXaAJM=
Data: 2021.09.13 17:51:54 +02'00'